



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 440 / 2021

DEL 24/12/2021

OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE ANNO 2021 - SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

VISTO il parere espresso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 57191 del 15 luglio 2015 nel quale viene ribadito che, nello specifico dei tecnici comunali che redigono progetti a favore dell'Ente locale (datore di lavoro), l'iscrizione all'albo non necessita, in quanto è sufficiente il rapporto di servizio esistente, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO il riproporsi del delicato tema del pagamento della tassa di iscrizione all'Albo di appartenenza, alla luce della sentenza n. 7776 del 16 aprile 2015 da parte della sezione Lavoro della Suprema Corte, arrivando alla conclusione che la P.A. debba rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione all'albo sulla base del vincolo di "esclusività" e della "funzionalità" dell'iscrizione allo svolgimento dell'attività professionale nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente dove la singola P.A. è l'unico beneficiario dell'attività professionale;

RILEVATO che l'argomentazione di cui si tratta fa riferimento esclusivamente ai procedimenti amministrativi di cui al codice contratti (progettazione e direzione dei lavori LL.PP.) senza far alcun riferimento ai procedimenti urbanistico-amministrativi riferiti alla progettazione urbanistica generale e/o alla progettazione urbanistica attuativa redatte all'interno dell'Ente locale;

VISTE le note del 23 luglio 2015, atti 2736 e del 10 dicembre 2015, atti 4470, con le quali il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori ha confermato la non obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per la progettazione e la direzione dei lavori di opere pubbliche evidenziando, diversamente, che per le attività professionali esercitate per conto dell'Amministrazione e riferite alle attività previste nel DPR 380/2001 e s.m.i., è necessaria l'iscrizione all'albo;

VISTO il parere del 4 febbraio 2016 a firma Avv. Ravizzoli di Gallarate nel quale si conferma la differenziazione e l'estraneità degli indirizzi e pareri in materia espressi per quanto attiene il ruolo di urbanistica nell'ambito di aggiornamenti di PGT e di piani urbanistici d'ufficio con attività rivolta esclusivamente al datore di lavoro, unico beneficiario;

DATO atto che per il rinnovo anno 2021 dell'iscrizione della tassa dell'Ordine degli Architetti di Varese, per quanto riguarda il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Massimo Collitorti, è dovuto l'importo di € 200,00;

VISTA la ricevuta di avvenuto versamento della quota di iscrizione annuale per l'anno 2021 pari a € 300,00 di cui € 200,00 riferiti alla tassa ordinaria e € 100,00 riferiti al ritardato pagamento;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

di **rimborsare** al diretto interessato la somma di € 200,00 per il rinnovo della tassa all'Ordine degli Architetti di Varese per l'anno 2021 in ordine alla figura di Responsabile del Settore Tecnico per le finalità in premessa citate;

di **registrare** l'impegno contabile derivante, nel bilancio c.e. dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile e al seguente Capitolo n. 10208011010;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 24/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)